



## COMUNE DI LATINA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 20 dicembre 2023

### **Regolamento per l'installazione di strutture temporanee e arredo urbano su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare.**

(in sostituzione del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 56/2019)

#### **TITOLO I Principi ed istituti generali**

##### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina la temporanea installazione di strutture esterne e/o arredi quali gazebo, pedane, tavoli e sedie, su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio, antistanti gli esercizi commerciali o confinanti con il perimetro dei locali.

Il presente Regolamento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività artigianali di settore merceologico alimentare, nonché alle attività promiscue per la somministrazione e vendita al dettaglio alimentare/non alimentare.

##### **Art. 2 - Finalità**

Il presente Regolamento persegue la finalità di incentivare la piccola imprenditoria cittadina attraverso attività all'aperto come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dell'ambiente urbano, del decoro e della tutela della sicurezza pubblica.

##### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a) **per esercizio commerciale autorizzabile:** i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificati, ai sensi della L.R. n°22/2019, le attività artigianali, regolamentate dalla legge 443/85 e ss.mm. e ii., di sola produzione di generi alimentari e gli esercizi di vicinato con attività prevalente di gastronomia da asporto;
- b) **per area pubblica autorizzabile:** l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale o confinante con il perimetro del locale, insistente su area pubblica o privata assoggettata ad uso pubblico, su sede stradale e non, che, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e/o sedie e arredi venga utilizzata, in via temporanea, per la consumazione di alimenti e bevande;
- c) **per precarietà dei gazebo e pedane:** la caratteristica per cui dette strutture non si presentano infisse in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e pertanto facilmente amovibili e tali da non

lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono state posizionate; **per temporaneità dei gazebo, pedane tavoli sedie e arredi esterni**: la durata dell'occupazione del suolo pubblico e quindi dell'attività ivi svolta che può essere stagionale o temporanea:

**1. occupazione stagionale**: per un periodo complessivo non superiore a sei mesi;

**2. occupazione temporanea**: da un minimo di 6 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione alla installazione;

- d) **per gazebo**: il manufatto costituito da pedana in legno e sovrastante struttura metallica e copertura superiore, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo tit. II, posta sull'area pubblica prospiciente le vetrine dell'esercizio commerciale, su sede stradale e non, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità;
- e) **per pedana in legno**: la pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica prospiciente le vetrine dell'esercizio commerciale, su sede stradale e non, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità;
- f) **per tavoli, sedie e arredi esterni**: gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, o privata con servitù di pubblico passaggio, prospiciente le vetrine dell'esercizio commerciale e confinante con il perimetro del locale, circoscritta e delimitata da vasi, catenelle o cordoni come indicato nel successivo art.4, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità;

## TITOLO II

### Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei gazebo e delle pedane. Tipologia di arredi.

#### Art. 4 - Tipologia architettonica dei gazebo e pedane - Arredi esterni

##### GAZEBO

Il gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori riportate ed evidenziate nell'elaborato grafico di cui nell'allegato A al presente regolamento.

L'installazione su sede stradale dove insistono parcheggi, deve essere allineata allo stallo con un massimo di n°2 multipli di esso, sia che il detto modulo sia delimitato da segnaletica orizzontale che non, con una superficie massima di mq 20 (2,00 X 5, 00 X 2 moduli) salvo la limitazione di cui all'art.6. Nel caso in cui gli stalli di parcheggio abbiano dimensioni di 2,5 X 5 ml, o altra conformazione degli stalli, è consentita l'installazione all'interno della segnaletica orizzontale.

E' consentito il posizionamento del gazebo sul marciapiede ove quest'ultimo abbia dimensioni pari o superiori a 5 ml di larghezza, per una superficie massima occupabile pari a mq 20.

L'attacco a terra, di carattere temporaneo, deve essere costituito da una pedana in legno, aderente al suolo che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede;

La struttura, interamente e facilmente amovibile, deve essere supportata da un telaio in ferro a scomparsa;

Il rivestimento esterno deve essere costituito da pannelli in alluminio, fissati con un sistema gancio-bulloni smontabile (non saldato).

La chiusura laterale, eventualmente, deve avvenire tramite tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente; i rulli sono schermati all'esterno dalla cornice in pannelli di alluminio;

L'allegato A al presente regolamento contiene la pianta, prospetti frontale e laterale e sezioni tecniche relativa al modello architettonico del gazebo.

L'allegato A costituisce parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

## **PEDANE**

L'installazione delle pedane segue la disciplina di cui alla voce "GAZEBO".

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, e posizionate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, permettere il normale deflusso delle acque piovane ed essere accessibili per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Entrambi i manufatti devono esporre una targa affissa in una parte ben visibile riportante gli estremi identificativi dell'autorizzazione (numero e data).

Sulle ringhiere dei manufatti è vietata qualsiasi forma di pubblicità.

## **ARREDI**

I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1,5 da terra .

Le attrezzature e gli arredi dovranno essere conformi alle seguenti tipologie:

1- nel centro storico, sono permessi solo arredi in metallo verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici;

2- nell'ambito del centro storico non sono ammessi contenitori in materiale plastico;

3- gli ombrelloni posizionati nel centro storico devono essere esclusivamente in struttura lignea e copertura in tela di colore naturale (ecrù), priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario;

4- possono essere posizionati tavoli e sedie in aree pedonali o a verde non piantumato (opportunamente sistemato a cura del proponente, da valutare in sede istruttoria, compatibilmente con la sicurezza stradale) e marciapiedi, mentre è vietato il loro posizionamento direttamente sullo stallo di parcheggio senza la presenza di pedana autorizzata. Al decadere dell'autorizzazione, dovrà essere ripristinato il manto erboso a cura e spese del concessionario.

5- Le fioriere sono elementi di arredo atti ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico e a contenere piante vive; sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione o artigianali; devono essere posizionate all'interno dell'area data in concessione; i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti. Le fioriere non possono avere scritte pubblicitarie.

Non saranno ammesse altre tipologie di strutture e arredi installati sulle strade della città.

### **Art. 5 – Esclusione di installazione manufatti diversi e non conformi all'Allegato A)**

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le strutture diverse e non conformi a quelle di cui all'allegato A con le quali si produce una trasformazione edilizia urbanistica rilevante del territorio, da assoggettare alla verifica di conformità delle norme edilizie – urbanistiche della zona ove ricade l'intervento (PPE, PRG, ecc.), senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni. Pertanto, stante le normative vigenti e la costante giurisprudenza, l'acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio, da acquisire in base alle norme tecniche di attuazione della zona urbanistica relativa, è la condizione che legittima la realizzazione di un manufatto o di una struttura a servizio dell'attività di somministrazione o artigianale.

## **Art. 6 - Area occupabile per attività di somministrazione alimenti e bevande**

E' consentito il posizionamento di arredi esterni alle strutture amovibili (gazebo o pedane), purché ricorrano le condizioni di occupabilità dell'area (ingombro, sicurezza e tutela dei diritti di terzi).

## **Art. 7 - Area occupabile per attività di artigianato**

Agli esercizi ed ai laboratori che siano esclusivamente artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentito occupare il suolo pubblico per la sola degustazione immediata di alimenti e/o bevande prodotti dall'esercizio con esclusione del servizio assistito di somministrazione. L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie e arredi non può essere maggiore di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, WC e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di vendita interna sia inferiore a 30 mq e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una maggiore superficie per il posizionamento di arredi che comunque non può eccedere l'area di pertinenza o frontistante le vetrine del locale interessato.

## **Art. 8 - Esercizio congiunto di somministrazione e vendita al dettaglio**

Ai fini dell'esercizio congiunto, nel medesimo locale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di vendita al dettaglio in esercizio di vicinato sono richiesti di - stinti titoli legittimanti e il rispetto dei limiti di superficie per l'attività di vendita, non essendo previsto alcun limite dimensionale per l'attività di somministrazione (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione n. 140746/2018).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera alla possibilità di coesistenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio salva, però, la necessità di provvedere alla presentazione di due distinti titoli autorizzatori e al rispetto delle seguenti quote di superficie destinata all'attività di vendita al dettaglio in esercizio di vicinato:

- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Anche in caso di esercizio congiunto con altra attività, in una medesima unità immobiliare, l'attività di vicinato alimentare o non alimentare deve rispettare i suddetti limiti di superficie.

Relativamente ai titoli legittimanti necessari, per l'avvio dell'attività di esercizio di vicinato non alimentare è prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) mentre per l'esercizio nel settore alimentare è richiesta la S.C.I.A. Unica che comprende la S.C.I.A. per l'apertura e la S.C.I.A. sanitaria.

Per la somministrazione di alimenti e bevande è invece necessaria l'autorizzazione nel caso di avvio dell'attività in zone tutelate del territorio comunale (Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 30.12.2022).

## **Art. 9 - Impianti di riscaldamento e norme antincendio**

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme in

materia sicurezza e antincendio. La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, da parte del richiedente, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

### **TITOLO III**

#### **Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità**

#### **Art. 10 - Area di ingombro dei gazebo, pedane sulla sede stradale**

Sulla sede stradale, la superficie di ingombro dei gazebo e delle pedane deve essere contenuta e coincidente con la delimitazione di massimo due stalli di parcheggio, come di fatto individuati in loco, ovvero, in assenza di segnaletica orizzontale, contenuta e coincidente con la misura massima di due metri (2,00 mt.) di larghezza e la misura massima di cinque metri (5,00mt.) per i parcheggi in linea.

Sulla sede stradale, l'estensione dei gazebo e delle pedane non deve essere superiore a due stalli di parcheggio, come definiti nel precedente art. 4, e non inferiore ad uno.

Gli arredi non possono essere posizionati al di fuori della struttura.

Per le aree che l'amministrazione comunale dovesse considerare ad elevata intensità di gazebo e/o pedane, e comunque, a rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'istanza potrà essere rigettata per le suddette motivazioni.

Sono escluse dal rilascio di titoli autorizzatori le strade ad alta densità di traffico e a scorrimento veloce, nonché tratti stradali già impegnati su un versante da pista ciclabile.

E' escluso, altresì, il posizionamento di strutture, seppur temporanee, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio di Viale XXI Aprile – Corso della Repubblica fino all'incrocio Corso della Repubblica con via Andrea Costa. L'Amministrazione si riserva su tutta la cosiddetta, attuale, zona pedonale di determinare tipologie e dimensioni di gazebo e pedane compatibili con le caratteristiche e finalità della zona stessa.

#### **Art. 11 - Occupazione di porzione di marciapiede**

Ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del Regolamento di attuazione ( D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi mediante arredi nelle adiacenze perimetrali, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri (2 mt), tenendo conto nella rappresentazione progettuale, dell'ingombro delle sedute occupate dall'avventore.

L'area di ingombro del marciapiede con tavoli e sedie non può essere superiore a quella frontistante la facciata del pubblico esercizio, non può essere di intralcio alle attività vicine o all'accesso in residenze private.

Per le attività artigianali vedasi art. 6.

#### **Art. 12 - Segnaletica di sicurezza**

I gazebo e le pedane che occupano la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnaletica ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Ai fini della sicurezza della circolazione stradale, ove ritenuto necessario, sarà prescritta

l'installazione di dispositivi di avvistamento a cura e spese del richiedente l'autorizzazione.

### **Art. 13 - Stalli interdetti all'occupazione di gazebo e pedane**

In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico-scarico merci. Nella ipotesi in cui di fronte il pubblico esercizio insistano tali stalli di parcheggio riservato, il titolare dell'esercizio interessato può presentare istanza al competente Servizio Mobilità per lo spostamento dello stesso, ove possibile, con conseguente rettifica della segnaletica da effettuare a totale spese dell'interessato.

### **Art. 14 - Gazebo e pedane in prossimità di intersezioni stradali passi carrabili**

I gazebo e le pedane destinate ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del Codice della Strada ( D.lgs. n. 285 del 30704/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione ( D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int. ).

Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo regolamento di Attuazione.

Nelle strade urbane l'occupazione della sede stradale in prossimità di passi carrabili regolarmente concessionati, può essere autorizzata purchè non sia d'intralcio alle manovre di ingresso e di uscita dagli stessi (area di manovra).

## **Titolo IV**

### **Prescrizione contro l'inquinamento ambientale tutela della sicurezza pubblica e privata e manutenzione delle strutture**

#### **Art. 15 - Tutela dell'ambiente acustico**

Non è consentita l'installazione e l'utilizzo di congegni e apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale e all'interno delle strutture temporanee.

Sono fatti salvi i casi di utilizzo di tali apparecchiature per eventi specifici che saranno autorizzati con provvedimento rilasciato dal Servizio Ambiente e Servizio Attività Produttive e Incoming.

Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio, anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931. Non è consentita altresì l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione di gazebo e pedane.

#### **Art 16 - Destinazione d'uso**

Il Gazebo o la pedana non devono essere adibiti ad uso improprio: l'area occupata, pur non costituendo ampliamento della superficie del locale, può essere destinata al servizio

assistito all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini igienico sanitari e delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti.

Si da atto che, trattandosi di occupazioni temporanee, le stesse non comportano variante urbanistica.

#### **Art. 17 - Tutela della sicurezza pubblica e privata**

Le strutture esterne (gazebo e/o pedane) devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Gli impianti (elettrici, termici) devono essere conformi alle vigenti normative in materia e la loro idoneità deve essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da tecnico abilitato.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture esterne deve essere risarcito dai titolari dell'attività commerciale.

#### **Art. 18 - Manutenzione delle strutture esterne ed arredi**

Tutte le componenti degli elementi costitutivi delle strutture esterne autorizzate devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del gestore del pubblico esercizio.

Il piano di calpestio deve essere amovibile per consentire le operazioni di pulizia sottostante.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere le strutture esterne sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

In caso di inadempimento, l'amministrazione comunale, previa verifica, potrà procedere d'ufficio alla revoca del titolo autorizzatorio e/o alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell'esercente, mediante ritenute sulla cauzione, anche "in quota parte", per le spese sostenute dall'Amministrazione in sostituzione del medesimo.

### **Titolo V**

#### **Procedura amministrativa per il rilascio della autorizzazione**

#### **Art. 19 - Autorizzazione**

Per il rilascio dell'autorizzazione alla installazione delle strutture oggetto del presente Regolamento deve essere inoltrata apposita domanda esclusivamente con procedura telematica, al SUAP, utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet: [suap.impresainungiorno.gov.it](http://suap.impresainungiorno.gov.it), alla voce "Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande".

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

L'interessato sarà tenuto a produrre in allegato alla domanda:

- 1) marca da bollo;
- 2) SCIA edilizia condizionata (come da modulo standardizzato - art.22 D.P.R.

380/2001 – Art. 19 bis c.3 L.241/90);

- 3) relazione tecnica redatta da professionista abilitato (eventualmente comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice) e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione; dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche come da Art. 82 del DPR 380/01 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico);
- 4) planimetria ubicativa in scala 1:500 o 1:200 con il relativo inserimento del gazebo nel contesto urbano circostante (indicazione della viabilità, passi carrabili, esercizi limitrofi, altri eventuali manufatti o alberature, ecc.);
- 5) pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente: la collocazione della struttura rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico; la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi (specificare la larghezza della corsia transitabile della strada); le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale); il posizionamento degli arredi;
- 6) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
- 7) documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante la struttura ed eventuale fotoinserimento d'insieme;
- 8) Autorizzazione paesaggistica (per gazebo da installarsi all'interno di aree assoggettate a vincolo paesaggistico);
- 9) Autocertificazione antimafia (art.67 D.Lgs 159/2011);
- 10) Dichiarazione anticorruzione (come da modulo standard);
- 11) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'Autorizzazione, i manufatti temporanei e precari ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- 12) polizza fideiussoria, a garanzia dei danni al patrimonio comunale;
- 13) deposito cauzionale (solo per installazione di gazebo e/o pedane);
- 14) consenso titolari degli esercizi limitrofi (di cui al successivo art. 20);
- 15) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari e Notifica sanitaria (art.6 Reg. CE 852/2004) per eventuale servizio assistito di somministrazione nell'area esterna (solo per pubblici esercizi);

**Acquisizione pareri** - Ai fini del rilascio della autorizzazione, il Servizio Attività Produttive e Incoming dovrà acquisire i pareri di competenza degli Uffici: Polizia Locale, Mobilità, Decoro Qualità urbana e bellezza. Beni comuni e Servizio Ambiente nel caso di occupazioni di aree verdi.

I pareri dovranno essere rilasciati, da parte dei suddetti Uffici, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, per il rispetto dei termini procedurali, salvo ogni altro eventuale parere che si ritenga necessario in base alla particolarità delle zone urbane o periferiche interessate dalle domande di autorizzazione; trascorso tale termine il parere verrà acquisito favorevolmente per tacito assenso.

**Autorizzazione paesaggistica e/o Nulla Osta preventivi** - Le domande di Concessione all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi strutture di dehors (gazebo), potranno essere

rilasciate dal Comune, dopo aver ottenuto preventivamente l'Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e D.P.R. 31/2017 e s.m.i., e, qualora necessario, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (art. 21 del D.Lgs. 42/2004). L'istanza per ottenere l'Autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata utilizzando l'applicativo "IMPRESAINUNGIORNO", allegando la documentazione prevista.

Le occupazioni di suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico, finalizzate alla collocazione di elementi di arredo urbano, sono esentate dalla richiesta di Autorizzazione paesaggistica. Il presente capitolo è di natura transitoria, fino all'ottenimento del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sulla tipologia architettonica standard, che l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere alla Soprintendenza stessa.

Nel caso di installazione di pedane in zone sottoposte a tutela, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, sarà necessario acquisire comunque l'autorizzazione di cui all'art. 21 del suddetto Decreto.

**Esame dell'istruttoria e rilascio dell'autorizzazione** - L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 gg (sessanta giorni) dalla richiesta, all'esito dell'istruttoria e dei pareri favorevoli di tutti i Servizi coinvolti.

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva verifica, presso la concessionaria della riscossione e/o il Servizio Entrate, della regolarità del versamento degli oneri tributari da parte del richiedente, anche con riferimento alle situazioni pregresse.

#### **Art. 20 - Consenso**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del gazebo, pedane, tavoli e sedie, il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza è tenuto a produrre l'acquisizione del consenso dei titolari degli esercizi commerciali limitrofi o del condominio, nel caso in cui la struttura potrebbe creare intralcio e/o turbativa all'esercizio vicino o alle abitazioni. Il dissenso dovrà essere validamente motivato e valutato dal responsabile del procedimento cui spettano le determinazioni finali. In caso di mancata pronuncia da parte del titolare dell'esercizio limitrofo, debitamente richiesta dall'istante, il consenso di intenderà acquisito e si procederà d'ufficio al rilascio del titolo.

#### **Art. 21 - Montaggio**

Il titolare della concessione deve montare la struttura, nel caso di gazebo e pedane, entro 30 giorni dal rilascio della stessa, contrariamente il titolo decade e dovrà essere presentata nuova istanza. Entro i successivi 10 giorni dal montaggio è fatto obbligo produrre agli atti d'ufficio, una relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del manufatto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, pena la revoca del titolo autorizzatorio.

E' facoltà degli Uffici comunali preposti procedere ad una verifica sulla corrispondenza del manufatto rispetto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata autorizzazione. In caso di difformità, l'Ente procederà, previa comunicazione al concessionario di diffida al ripristino del manufatto conformemente al progetto approvato entro il termine di giorni 15, alla revoca del titolo autorizzatorio.

Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,20. E' possibile porre in aderenza due strutture appartenenti ad esercizi diversi

soltanto se complessivamente occupano una superficie di 20 mq.

### **Art. 22 - Durata della autorizzazione e rinnovo**

L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo massimo di 6 mesi dalla data del rilascio.

L'autorizzazione temporanea ha durata massima di 3 (tre) anni, salvo la possibilità di rinnovo alla scadenza della stessa.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In casi di mancata rimozione oltre alle procedure di esecuzione forzata e spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 26 del presente Regolamento.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare

L'autorizzazione è comunque legata all'attività principale connessa, la cui cessazione comporterà la contemporanea decadenza della stessa con successivo obbligo di rimozione della struttura.

Il titolare dell'autorizzazione potrà chiedere il rinnovo alle seguenti condizioni:

- 1) che la situazione di fatto e di diritto inerente gli aspetti soggettivi — requisiti del richiedente ed oggettivi — dimensioni, finalità e caratteristiche dell'occupazione, sia immutata rispetto all'oggetto della concessione originaria;
- 2) che gli importi dovuti al Comune (Canone Unico e Tassa Rifiuti) siano stati regolarmente versati, ovvero sia in corso un accordo di rateizzazione;
- 3) che nel periodo di validità del titolo autorizzatorio non siano state contestate al medesimo esercizio le violazioni al presente Regolamento ed irrogate le relative sanzioni per più di due volte in un anno;

Il titolare dovrà presentare:

1. istanza di rinnovo nei termini previsti, allegando autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 447/2000, che attesti la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata e la sussistenza delle condizioni e requisiti necessari richiesti.
2. Dichiarazione in autocertificazione della regolarità del pagamento del canone unico patrimoniale e della Tassa Rifiuti;

Il provvedimento conclusivo può essere assunto autonomamente dal Servizio Attività Produttive e Incoming prescindendo dalla comunicazione ai Servizi indicati all'art.19 del presente Regolamento.

### **Art. 23 - Trasferimento e subentro**

Nel caso di subingresso nell'attività, il subentrante interessato al mantenimento del deors esistente, deve presentare all'Amministrazione Comunale richiesta di subingresso senza modifiche nella concessione preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originaria, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel provvedimento di concessione in continuità. Il rilascio della concessione in continuità è subordinato alla regolarità nel pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'attività, nonché alla regolarità del subentrante per canoni e tributi pregressi nel caso sia o sia stato in possesso di altre attività.

## Tributi ed obblighi economici

### **Art. 24 - Canone Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e T.A.R.I.**

I titolari di autorizzazione alla installazione di gazebo e pedane, tavoli, sedie e arredi sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere il Canone Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, nella misura prevista dal regolamento vigente equivalente ai metri di suolo pubblico occupati.

Anche l'area privata destinata ad uso pubblico o dove sia costituita una servitù di pubblico passaggio, è soggetta all'applicazione del Canone Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico. Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento della struttura o di tavoli e sedie è subordinato, in caso di prima istanza, rinnovo e/o subentro al contestuale pagamento del Canone per il primo anno di rilascio, previa verifica della regolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

È previsto anche il versamento nonché la regolarità tributaria nei confronti dell'Ente della Tassa Rifiuti al Servizio Entrate – Ufficio TARI del Comune di Latina in caso di occupazione superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, ovvero al Concessionario in caso di periodo inferiore a 183 giorni.

### **Art. 25 - Garanzie e documentazione per pedane e gazebo**

Alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, o in caso di revoca della stessa, le strutture temporanee dovranno essere rimosse con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del titolare, entro 7 giorni dalla data di scadenza del titolo.

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi di rimozione e rimessa in pristino nei termini sopra indicati, il richiedente dovrà versare a favore del Comune di Latina un deposito cauzionale di importo pari a 2.000,00 euro in caso di installazione di gazebo o di 1.500,00 euro nel caso di installazione di pedana.

Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento alla Tesoreria Comunale al Cap. E. 740/0 del Bilancio Comunale avente per oggetto: "DEPOSITO CAUZIONALE" (vincolato cap. U.2180) – con la seguente causale: "*cauzione a garanzia della rimozione del gazebo/pedana Società.....*"

La cauzione deve essere inoltrata al Servizio Attività Produttive che rilascia l'autorizzazione all'installazione del gazebo o pedana, a perfezionamento dell'iter istruttorio.

A garanzia dell'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, è prevista, in aggiunta al deposito cauzionale per l'installazione di pedane o gazebo, la stipula di polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni al patrimonio comunale, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di durata pari all'autorizzazione per un importo fissato in € 5.000,00 per le occupazioni stagionali e € 10.000,00 per le occupazioni temporanee.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Servizio Attività produttive e Incoming, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione della strutture e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

In caso di inadempimento alla rimozione del manufatto entro 7 giorni dalla scadenza del titolo concessorio o a seguito di revoca del titolo, l'Amministrazione Comunale, dopo aver verificato l'inadempimento, da parte del Comando di Polizia Locale, ed esperito diffida, potrà procedere alla escussione della fideiussione e l'incameramento della cauzione prestata a garanzia, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

La cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione da parte del titolare dell'autorizzazione e comunque a seguito di verifica da parte della competente Polizia Locale che la pavimentazione e gli eventuali manufatti od impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte.

Il soggetto inadempiente non avrà nulla a pretendere sulla struttura rimossa.

## **Titolo VII Sanzioni**

### **Art. 26 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata per inosservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al presente Regolamento. In caso di accertata violazione delle suddette norme e/o prescrizioni, l'Amministrazione procederà all'adozione del provvedimento di diffida nei confronti del titolare.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con gazebo, pedana o arredi senza il prescritto titolo abilitativo e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui le strutture e arredi sono funzionalmente connessi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva.

L'autorizzazione è revocata, inoltre, nel caso in cui:

1. Il titolare installi un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase di istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previste dai titoli II, III, IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge.
2. Il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel titolo VI del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;
3. Il titolare non installi i manufatti autorizzati entro il termine di giorni 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee;
4. Il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
5. Non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
6. Salvo quanto già previsto nei punti precedenti, in caso di gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

Qualora, a seguito della diffida il titolare non adempia, il Comune procederà, a seconda dei casi, all'emissione di apposita Ordinanza di revoca del titolo e rimozione del manufatto.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità se trattasi di occupazione stagionale e due volte nell'anno se trattasi di occupazione temporanea, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di recidiva, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare della concessione revocata di rimuovere i manufatti o gli arredi di tavoli e sedie, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

I titoli abilitativi devono essere tenuti nella sede operativa dell'attività e devono essere esibiti ad ogni richiesta da parte dell'autorità di vigilanza.

### **Articolo 27 - Misure sanzionatorie e ripristinatorie.**

In caso di accertato inadempimento per illecita occupazione del suolo pubblico (da parte del Comando di Polizia Locale o di personale incaricato), ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 77/1997) previa diffida, sarà disposta la sospensione dell'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a giorni tre.

Al perdurare dello stato di inadempimento o in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione della decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

Qualora il gestore dell'esercizio cui le strutture sono annesse non provveda, nei termini fissati, al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio, mediante l'escussione della cauzione versata, con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto, sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo titolo abilitativo per l'annualità successiva.

L'Amministrazione procedente non è tenuta a corrispondere nessun indennizzo per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi a seguito delle operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni dovute per assenza di conformità ai titoli edilizi ed alla concessione di suolo pubblico.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, riguardo alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da Leggi e da altri Regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta.

### **Art. 28 - Abrogazione di norme**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 56/2019.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti. In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.